

**L'ordinanza n. 207 del 2018:
un tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del legislatore?***

di Emanuele Rossi **
(5 luglio 2019)

1. Con l'ordinanza n. 207 del 2018 la Corte costituzionale tenta di rispondere, in modo nuovo rispetto al passato, a questioni che fanno emergere una carenza di normativa legislativa in fattispecie nelle quali tale normativa sia ritenuta (dalla stessa Corte) costituzionalmente necessaria. A questo aspetto vorrei dedicare qualche considerazione.

Enrico Grosso, nella relazione introduttiva al presente seminario, giunge alla conclusione che la pronuncia in esame non costituisce l'antesignano di una nuova tecnica decisoria, destinata ad imporsi in futuro alla pari di altri dispositivi innovativi cui la Corte ci ha abituato nel corso della propria storia (interpretative, manipolative, additive di principio, e così via): e ciò in quanto è "proprio la straordinaria peculiarità del caso in oggetto a determinare la Corte ad adottare un provvedimento del tutto *sui generis*". Tale tesi viene accuratamente argomentata, e motivata con riguardo in particolare alla delicatezza dei profili coinvolti e alle potenziali conseguenze dell'applicazione della normativa impugnata sull'imputato del processo *a quo* (il cui comportamento si è concretizzato nell'adozione di un vero e proprio "atto politico" di disubbidienza civile).

La tesi è sicuramente convincente e fors'anche realistica, ma vorrei provare a indicare una diversa prospettiva, che prova invece a leggere la presente "tipologia" di pronuncia come risposta "di sistema" a situazioni di omissioni legislative. In altri termini, mi domando se il dispositivo adottato in questa circostanza non possa costituire un "modello" di intervento della Corte in ipotesi nelle quali essa accerti l'esistenza di carenza legislativa relativamente a situazioni o istituti nei quali la Costituzione imporrebbe una disciplina legislativa: se la logica dell'art. 136 Cost. è di dotare la Corte di strumenti che le consentano di rimediare a *interventi incostituzionali* del legislatore, l'ordinanza n. 207 potrebbe costituire una soluzione di fronte ad ipotesi di *omissioni incostituzionali* dello stesso.

Che il caso di specie sia ascrivibile a una fattispecie come quella indicata lo ha sostenuto anche Giorgio Repetto, per il quale "lo schema inaugurato dall'ord. n. 207 del 2018 sembra doversi piuttosto accostare ad un modulo decisionale idoneo a porre rimedio a omissioni legislative incostituzionali ma per le quali non siano disponibili esiti ricostruttivi obbligati o comunque univocamente individuabili *prima facie* dalla Corte stessa".

Detto punto di vista ovviamente presuppone, come detto, che sia fondata l'ipotesi, che non intendo qui discutere: ovvero se, nel caso di specie, ci si trovi effettivamente nelle condizioni indicate (assenza di una disciplina legislativa su aspetti che la Costituzione impone di regolare con legge). Altri hanno contestato questa ricostruzione operata dalla Corte, ritenendo che il caso in questione non faccia emergere alcuna lacuna legislativa: come detto, non intendo entrare nel merito di questa valutazione, ma vorrei provare a ragionare come se effettivamente la situazione normativa fosse quella indicata dalla Corte.

In relazione alla quale, ancora Grosso sottolinea come ci si trovi di fronte a una materia complessa, nella quale non si può giudicare (o condannare) l'inertza del legislatore: può essere che sia così, ma la posizione della Corte è diversa. Essa ritiene infatti che l'art. 580 c.p., nello stabilire "il divieto assoluto di aiuto al suicidio, finisce per

*Intervento al Seminario 2019 di Quaderni Costituzionali, *Dopo l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, Bologna, 27 maggio 2019.

limitare la libertà di auto determinazione del malato nella scelta delle terapie (...) scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.", e che d'altro canto "al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati" non è possibile porre rimedio "a traverso la mera estromissione dall'ambito applicativo della disposizione penale": ma tale situazione lascia "del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni". Dunque, secondo la Corte, la carenza di disciplina legislativa produce una situazione di incostituzionalità: l'inerzia del legislatore è pertanto *giudicata e condannata*, e ad essa la Corte cerca di porre rimedio adottando la tecnica decisoria di cui l'ordinanza è espressione.

In sostanza, mi pare che la pronuncia in questione potrebbe non costituire un caso (da lasciare) isolato: ancorché le ipotesi in cui possano ripetersi le circostanze dell'ordinanza Cappato sono probabilmente eccezionali. Ma qualora esse si ripetessero in altre fattispecie, non escluderei che il tipo di dispositivo possa essere ripetuto: in tal senso depone un passaggio della motivazione, già sottolineato da Claudio Panzera come espressione della volontà della Corte di "generalizzare" i presupposti del suo intervento, "trasfigurando la vicenda concreta in una situazione idealtipica". E' il passaggio in cui la Corte sottolinea che "laddove, come nella specie, la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere", occorre consentire al Parlamento di intervenire.

Perché tuttavia il caso Cappato possa costituire un precedente per altre pronunce analoghe, determinante sarà ovviamente l'esito della presente vicenda. Se infatti la "leale e dialettica collaborazione istituzionale" producesse l'effetto sperato (ovvero l'approvazione da parte del Parlamento di una legge conforme ai requisiti costituzionali indicati dalla Corte), si potrebbe facilmente prevedere il riutilizzo della tecnica decisoria anche in altre circostanze. Se, al contrario, il tentativo non andasse a buon fine per la persistente inerzia del Parlamento, costringendo così la Corte a tornare sui propri passi ed adottare una decisione nella situazione identica a quella su cui si è già pronunciata, probabilmente l'effetto di precedente della presente decisione risulta meno consistente (o addirittura nullo). Possiamo dire, dunque, che quello operato dalla Corte costituisce un tentativo di dialogo istituzionale, la cui sorte è ora in buona parte rimessa al comportamento del Parlamento (che peraltro, fino ad oggi, non fa ben sperare, come dirò in fondo). Ed è proprio in questo senso, secondo Giusi Sorrenti, che si dovrebbero leggere le parole del Presidente della Corte pronunciate nel corso della conferenza stampa, quando ha parlato di incostituzionalità "prospettata": tale sarebbe il senso dell'ordinanza Cappato, proprio in quanto l'esito finale del sindacato rimesso alla Corte dipende dal comportamento del legislatore.

2. Al di là comunque di immaginare quale sarà la reazione della Corte alla persistente inerzia del Parlamento, resta il tema che la decisione pone: può costituire l'ordinanza Cappato un modello di reazione della Corte all'assenza di normative "costituzionalmente necessarie"? Queste ultime, oltre che essere inabrogabili *sic et simpliciter*, come sappiamo dalla giurisprudenza costituzionale in materia di referendum abrogativo, possono anche essere costituzionalmente garantite, da parte della Corte, in caso di loro assenza? Pensiamo ad esempio all'eventuale carenza di una legge elettorale di un organo di rilievo costituzionale: ma si pensi anche alla possibile applicazione di tale criterio all'ipotesi di leggi finalizzate alla garanzia dei diritti sociali (come suggeriva l'intervento di Barbara Pezzini), o anche di atti legislativi che diano attuazione a principi

costituzionali, e via dicendo. Esempi che fanno comprendere la possibile portata espansiva dell'ambito applicativo, e che di conseguenza suggerirebbero un atteggiamento di *self-restraint* della Corte, ad evitare che sia essa a definire l'agenda politica della maggioranza parlamentare: ma che al contempo possono contribuire a valorizzare la funzione della *Costituzione come programma e non (soltanto) come limite*. Una prospettiva che imporrebbe anche di focalizzare il ruolo della Corte non soltanto come garante dei limiti costituzionali, ma anche come custode, e quindi garante, della Costituzione come "programma": prospettiva certo assai delicata e in certa misura pericolosa, ma per la quale la scelta della "leale e dialettica collaborazione" con il Parlamento potrebbe risultare appropriata e decisiva (sempre che, lo si ripete, essa vada a buon fine...).

In questa prospettiva, certo si devono considerare i rischi, da più parti sottolineati, che questo tipo di decisione produce per la credibilità complessiva della Corte, e quindi per la sua stessa legittimazione: ma ritengo che siano rischi da correre in assenza di altre vie per reagire ad un'omissione legislativa incostituzionale.

Peraltro, il tema di come reagire a omissioni del legislatore non è, come ben sappiamo, di oggi soltanto: anche in passato la Corte si è trovata a confrontarsi con fattispecie analoghe alla presente (analoghe non in termini di ambiti materiali bensì di eguale relazione con disposizioni costituzionali), adottando soluzioni diverse da quella qui in considerazione.

Nella maggior parte dei casi essa ha inserito dei moniti nella motivazione delle pronunce con cui ha dichiarato l'infondatezza o l'inammissibilità delle questioni prospettate, invitando il legislatore ad intervenire e indicando che l'eventuale inerzia ulteriormente protratta avrebbe potuto condurre ad una dichiarazione di incostituzionalità (una sorta di "monito – minaccia"). Tali pronunce, tuttavia, oltre che essere scarsamente efficaci, imponevano poi al giudice *a quo* di fare applicazione della disposizione ritenuta incostituzionale, e inoltre rimettevano ad una successiva ed eventuale ordinanza di rimessione la possibilità per la Corte di trasformare il monito in pronuncia di accoglimento. Nel caso in questione la Corte ha evidentemente ritenuto che queste due circostanze risultassero inaccettabili, in quanto una pronuncia di inammissibilità con monito avrebbe costretto il giudice *a quo* a proseguire il giudizio nei confronti di Cappato, e la persistente inerzia del legislatore avrebbe richiesto alla Corte di dare seguito alla "minaccia" ma soltanto a seguito di una nuova attivazione da parte di un giudice, chiamato a giudicare su una vicenda analoga alla presente. Ritenendo che tutto ciò fosse evidentemente inaccettabile, la Corte ha così pronunciato una decisione interlocutoria con cui viene sospeso sia il giudizio davanti alla Corte (e la cui trattazione è rinviata a nuovo ruolo) che, di conseguenza, quello principale: e che, inoltre, le consente di trattenere la questione senza dover attendere una nuova ordinanza di rimessione.

In altra circostanza la Corte tentò un'altra carta: nella sentenza n. 170 del 2014, come si ricorderà, la Corte ritenne impossibile "la *reductio ad legitimitatem*" della normativa impugnata (quella relativa al c.d. matrimonio imposto) mediante una pronuncia manipolativa, rinviando al legislatore l'introduzione di "una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti". Un monito a tutti gli effetti dunque, che tuttavia dette luogo ad una pronuncia di illegittimità costituzionale "in attesa" di un

intervento legislativo (che poi sarebbe giunto con l'approvazione ed entrata in vigore della legge sulle unioni civili).

Una soluzione, questa, che fu possibile in quella circostanza, ma che la Corte ha ritenuto non praticabile nella presente: mentre infatti nel caso della sentenza n. 170 del 2014 la situazione che si produceva era di mancata garanzia di fatto di un diritto solo formalmente riconosciuto, nel caso di specie la pura e semplice dichiarazione di incostituzionalità avrebbe potuto provocare effetti (ritenuti dalla Corte) assai gravi, potendosi consentire a “qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – (di) lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull'effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell'irreversibilità della patologia da cui sono affetti”. Conseguenze ritenute inaccettabili e quindi tali da giustificare una diversa tecnica decisoria rispetto a quella adottata nel 2014.

In definitiva, credo che – tra tutti i limiti e i rischi che essa pone – l'ordinanza n. 207 del 2018 debba considerarsi come una pronuncia “coraggiosa”, che come tutto ciò che è “coraggioso” comporta dei rischi (altrimenti, che coraggio sarebbe?). In sostanza, la Corte ci “ha provato”, sapendo che avrà comunque modo di tornarci sopra e di valutare di nuovo la questione. Come suggeriva Norberto Bobbio, “bisogna avere molta pazienza, non lasciarsi mai illudere dalle apparenze, fare, come si dice, un passo per volta, e di fronte ai bivi, quando non si è in grado di calcolare la ragione della scelta, ma si è costretti a rischiare, essere sempre pronti a tornare indietro”. Ed infatti il tempo che essa ha concesso non è finalizzato soltanto a consentire al legislatore di intervenire, ma può e deve riguardare anche, come sottolinea Chiara Tripodina, la stessa Corte, al fine di far sedimentare la questione e valutare l'atteggiamento da adottare all'esito del dibattito prodotto. Ciò coinvolge e impegna anche la nostra responsabilità di costituzionalisti, chiamati non soltanto ad *adducere inconvenientem* (che, come noto, *non est solvere argumentum...*), ma anche a interrogarci su quali possano essere le soluzioni più adeguate per rispondere alle esigenze indicate dalla Corte.

3. Detto ciò, vorrei segnalare due aspetti che, pur nella condivisione di massima della pronuncia alla luce di quanto detto, costituiscono punti critici meritevoli – a mio modesto avviso – di considerazione.

In primo luogo, riprendo ancora una osservazione di Enrico Grosso, per il quale proprio in considerazione della complessità del tema affrontato nella pronuncia della Corte, quest'ultima “abbia mirato al bersaglio sbagliato, proponendo il rimedio peggiore”: toccando essa – egli afferma - “tematiche non solo, genericamente, “eticamente sensibili”, ma che vanno al centro della stessa interpretazione delle generali categorie “di senso e di valore” che ruotano intorno alla questione dell'origine e del destino dell'uomo, della vita e della morte, del rapporto dell'“umano” con il dominio dei nuovi saperi tecnico-scientifici”. Per questo, è questa la sua tesi, non si può chiedere alla politica di mettersi d'accordo, e in tempi brevi, su tematiche di così ampio respiro, né quindi può ritenersi questo l'ambito (uno degli ambiti) in cui sperimentare queste nuove modalità di decisione.

La critica è condivisibile, ma la leggerei sotto diversa prospettiva: non mi pare che tutto ciò produca illogicità (o irragionevolezza) della decisione della Corte, quanto piuttosto ne metta in luce il possibile paradosso. Perché è proprio su vicende così complesse anche dal punto di vista della regolazione normativa che interventi come questi si giustificano e trovano la propria ragion d'essere: e, d'altro canto, quella complessità rende

oggettivamente difficile immaginare che la politica, specie in una fase storica come la presente, possa addivenire a una soluzione soddisfacente, per di più in tempi rapidi. Non è certo compito della Corte valutare lo stato dei rapporti politici, ma noi possiamo ricordare come la fragile e precaria maggioranza parlamentare formatasi nell'inizio della XVIII legislatura incontri sulle questioni etiche una particolare difficoltà di accordo. Ne sono prova le vicende legate alla proposta di introdurre in via legislativa nel nostro Paese la c.d. castrazione chimica: che uno dei due partiti al Governo ha dichiarato di volere fortemente "per curare pedofili e stupratori", tanto da promuovere una raccolta di firme; mentre l'altro partito della maggioranza ha ritenuto tale proposta una "presa in giro dei cittadini e delle donne che hanno paura della violenza". E del resto, se si analizza il "Contratto per il Governo del cambiamento", sottoscritto dalle due forze politiche di maggioranza, nessun cenno vi compare ai temi etici, e tantomeno ad una possibile legge sull'aiuto al suicidio.

Ma anche astraendo dalle vicende politiche attuali e dalle priorità dell'attuale maggioranza, è evidente che leggi così impegnative come quella prospettata dalla Corte non si elaborano e approvano in poco tempo: e proprio per questo ritengo che la stessa Corte non sarà così rigorosa nel rispetto del termine di un anno indicato nella motivazione. In essa si legge infatti che all'udienza del 24 settembre 2019 "potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela": non mi sorprenderebbe, al riguardo, che se a quella data la legge non fosse ancora approvata, ma il Parlamento avesse dato prova di essere incamminato con decisione lungo quella strada, la Corte potrebbe provvedere ad un ulteriore rinvio, in qualche modo dando prova della buona volontà del legislatore ed insieme "incoraggiandolo" a portare a termine il percorso legislativo.

Ad ogni buon conto, è certo che la vicenda descritta fa emergere la sua natura paradossale, come si è detto: riprendendo uno dei celebri paradossi di Zagrebelsky sulle riforme costituzionali, si potrebbe dire che l'intervento del legislatore è richiesto proprio quando una disciplina sia "suscettibile di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali" (come afferma l'ordinanza); ma che al contempo tale complessità rende assai difficile se non impossibile il raggiungimento di una compromesso in sede parlamentare.

La seconda osservazione riguarda quelle che Carmela Salazar ha indicato come le quattro "direttrici" sulle quali è costituito il monito al legislatore, e che altri hanno indicato come veri e propri "principi e criteri direttivi" per la futura legislazione, paragonando l'ordinanza n. 207 ad una legge di delega ai sensi dell'art. 76 Cost.

La domanda che vorrei porre, al riguardo, è la seguente: i contenuti indicati dalla Corte si pongono (e sono considerati dalla Corte) come aspetti costituzionalmente indefettibili della legge (veri e propri "livelli essenziali di aiuto al suicidio" costituzionalmente imposti), costituenti in quanto tali limiti non valicabili dal legislatore; oppure si configurano alla stregua di "principi e criteri direttivi", che spetta al legislatore ("delegato"...) interpretare e valutare ai fini di un loro recepimento?

Un esempio può forse aiutare a comprendere meglio il senso di questo interrogativo. Un passaggio dell'ordinanza fa riferimento ai "plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali", offrendo un elenco che la stessa Corte ritiene esemplificativo: "le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo "processo medicalizzato", l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura". Tali ambiti, secondo la Corte, costituiscono aspetti che la legge potrebbe prendere in considerazione

come no, oppure costituiscono *contenuti necessari* della futura legislazione? In prima battuta, mi verrebbe da rispondere nel primo verso: ne è prova la previsione della “*eventuale* riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale” come anche “la *possibilità* di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura”: se si tratta di previsioni *eventuali* e *possibili* se ne dovrebbe dedurre che esse non siano *costituzionalmente necessarie*. Il richiamo all’obiezione di coscienza, poi, risulta particolarmente significativo per tale ultima conclusione, in quanto, come noto, nel nostro ordinamento non può configurarsi un diritto generale ad un suo riconoscimento: come affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 43 del 1997, infatti, “la protezione dei cosiddetti diritti della coscienza (...) non può ritenersi illimitata e incondizionata. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch’essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall’altro, affinché l’ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi”. Pertanto, la previsione di possibili forme di obiezione di coscienza nel caso di aiuto al suicidio non può costituire un contenuto costituzionalmente necessario, ma può essere il frutto di una scelta discrezionale e ragionevole del legislatore ordinario.

Ma se così è, è evidente che ciò non sembra valere per tutti i contenuti indicati nell’ordinanza: in sostanza, non una *qualsiasi legge* sull’aiuto al suicidio potrebbe ritenersi soddisfacente per la Corte (se così fosse, infatti, l’ordinanza si sarebbe potuta limitare a richiedere un intervento legislativo e basta), ma soltanto una legge che consideri una serie di profili indicati nell’ordinanza e ne dia una soluzione soddisfacente (una legge, scrive ancora la Corte, “che regoli la materia *in conformità* alle segnalate esigenze di tutela”). Ed allora, forse, la risposta alla domanda che si è posta è sia in un senso che nell’altro: alcune indicazioni espresse nell’ordinanza devono considerarsi (almeno nelle intenzioni della Corte) alla stregua di contenuti essenziali e non rinunciabili della futura legislazione, mentre altri costituiscono ambiti che potrebbero essere regolati come no, in base alle scelte discrezionali del legislatore. Peraltro, con riguardo a questi secondi, ha ragione Antonio Ruggeri quando ritiene che si tratti di “principi e criteri direttivi (...) che si presentano a maglie assai fitte: insomma, una “delega”... giurisprudenziale forse ancora più somigliante al modello delineato nell’art. 76 della Costituzione di quanto non siano molte delle leggi varate dalle Camere”. Con riguardo ai primi, poi (e cioè ai contenuti essenziali), essi potrebbero costituire una sorta di parametro interposto per la valutazione di costituzionalità della futura (ed eventuale...) legislazione.

In ogni caso, al legislatore viene richiesto, qualora intenda prendere sul serio le indicazioni della Corte, distinguere con attenzione i primi dai secondi: un’operazione delicata e complessa, a cui il nostro Parlamento non mi pare abbia attribuito, sin qui, eccessiva importanza.

4. Se infatti analizziamo il seguito parlamentare dell’ordinanza n. 207 si scopre che il dibattito sui temi sollevati dalla pronuncia della Corte è stato incardinato alla Camera dei deputati, sulla base di una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia” (C. 2), assegnata alle Commissioni Riunite (II e XII). A tale proposta iniziale sono state abbinata, in seguito, altre quattro proposte di legge (C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Pagano). La prima seduta di discussione si è tenuta il 30 gennaio 2019 (tre mesi e sei giorni dopo la pubblicazione

dell'ordinanza), ed in essa sono intervenuti i due relatori, rispettivamente per la XII Commissione (deputato Trizzino), per la II (deputato Turri).

Il primo (appartenente al gruppo parlamentare del M5S), dopo aver illustrato la necessità di un intervento legislativo in materia (in generale), ha segnalato che “il Parlamento è stato recentemente chiamato in causa dalla Corte costituzionale la quale, con l'ordinanza n. 207 del 23 ottobre 2018, relativa al cosiddetto caso Cappato, ha rinviato il giudizio di costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale, che prevede il delitto di istigazione e aiuto al suicidio, a data fissa (24 settembre 2019), per dare al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina «che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela”.

Anche l'altro relatore, Roberto Turri (del gruppo della Lega), ha sottolineato che “il rapido incardinamento della proposta di legge di iniziativa popolare in tema di eutanasia (...), è stato determinato dalle sollecitazioni venute dalla Corte costituzionale che con la citata ordinanza ha richiesto al Parlamento di intervenire in materia”.

Nessuno dei relatori ha aggiunto altro sui contenuti dell'ordinanza: le affermazioni riportate, che sono le uniche che fanno cenno all'ordinanza, si limitano dunque a dar conto della decisione della Corte senza far trasparire alcuna valutazione, né positiva né negativa (come in buona parte è proprio di questo tipo di relazioni).

Negli interventi che sono seguiti, Andrea Cecconi (Misto-MAIE-SI) ha rilevato che “la recente ordinanza della Corte costituzionale ha sicuramente contribuito ad un'accelerazione rispetto al soddisfacimento di tale richiesta”, ritenendo che “il Parlamento debba dare una risposta alla sollecitazione della Corte, quantomeno intervenendo sull'articolo 580 del codice penale”, e invitando i due Presidenti ad adoperarsi per rispettare i tempi indicati dalla Corte. Ma si è trattato dell'unico intervento “pro Corte”: i due commissari che hanno preso la parola subito dopo, infatti, hanno smorzato l'esigenza di rispetto delle sollecitazioni della Corte. Alfredo Bazoli (PD), ha sottolineato come “l'accelerazione imposta ai lavori del Parlamento dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non debba impedire una valutazione accurata del testo”; analogamente Stefano Mugnai (FI), ha osservato “che la scadenza indicata dalla Corte costituzionale non può impedire il necessario approfondimento da parte del Parlamento, sottolineando, in ogni caso, la doverosità di un intervento politico, che eviti di delegare ai tribunali la risposta a una questione di tale rilevanza”.

Sin qui, dunque, lo scarno dibattito parlamentare in sede di commissioni riunite che fino ad oggi si è svolto, e dal quale non pare che l'invito derivante dall'ordinanza Cappato abbia indotto il Parlamento a stravolgere la propria agenda politica, come confermato da ciò che è avvenuto successivamente.

Si è deciso infatti di dare avvio ad una intensa attività conoscitiva, che si è prolungata dal 27 febbraio 2019 al 25 giugno scorso, nella quale sono stati auditi più di quaranta soggetti (espressione di istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali e di categoria, docenti universitari di varie discipline, ecc.). In data 4 giugno il relatore Trizzino ha proposto la costituzione di un Comitato ristretto ai fini dell'individuazione del testo base, che è stato istituito e che si è riunito per la prima volta il giorno successivo.

Questo, ad oggi, lo stato dell'arte.

Al momento in cui complete queste note (5 luglio), mancano meno di novanta giorni alla “scadenza del termine” fissato dalla Corte: per rispettarlo, occorrerebbe che il Comitato ristretto formuli un testo unificato; che le Commissioni esprimano parere; che il disegno di legge sia calendarizzato in Assemblea e che questa lo esamini e lo approvi. A quel punto il disegno di legge andrebbe in Senato con tutti i passaggi che ben conosciamo dell'iter legislativo. Che tutto ciò si possa realizzare in meno di novanta giorni, una parte

dei quali da dedicare alle ferie estive, mi pare sinceramente fantapolitica (come ritiene anche Carmela Salazar, che considera questa eventualità assai improbabile, “a meno di un coup de théâtre”).

A quel punto la palla tornerà alla Corte, e si vedrà chi avrà vinto il premio di miglior scommettitore sull’esito del giudizio.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola superiore Sant’Anna, Pisa.